



Comune di Cagnano Amiterno

Provincia dell'Aquila

CODICE FISCALE: 80003670660 - PARTITA IVA: 00139430664

SEGRETERIA@COMUNE.CAGNANOAMITERNO.AQ.IT

SEGRETERIA@PEC.COMUNE.CAGNANOAMITERNO.AQ.IT

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI AL COMMA 3 BIS E SS. DELL'ART. 50 BIS DEL D.L. 189/2016. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, DELLO SCHEMA CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA SEGRETERIA N. 193 DEL 23/08/2017 (REG. GENERALE)

II SEGRETARIO COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 37 del 07.06.2017 avente ad oggetto “Art.50 bis del D.L. 189/2016. Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Determinazioni”;

Visto l'art.50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del D.L 17 ottobre 2016, n.189 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione che, in parte, recita quanto segue:“(...) 3-bis. *Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.*3-ter. **I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non**

puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma3- bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni – vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. (...)"

Vista la nota n. 2288 del 11.4.2017 indirizzata anche al Presidente della Regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione, con la quale, nell'ambito della normativa predetta in materia di risorse umane da utilizzare per il sisma del 2016-2017, veniva effettuata formale richiesta di autorizzazione alla stipula di n.2 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo7 comma 6 del decreto legislativo 30marzo 2001 n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017, salvo proroga in base alla vigente normativa, con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; nella medesima nota si dava assicurazione che il compenso previsto nei contratti non sarebbe stato superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali.

Visto il Decreto n. 5 dell' 8.5.2017 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione, ha autorizzato anche il comune di Cagnano Amiterno a stipulare due contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art.50 bis del D.L189/2016.

Precisato che, in base al predetto decreto ed alla predetta normativa la segretaria comunale dovrà conferire n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 3 bis e ss. dell'art. 50 del D. Lgs n. 189/2016;

Dato atto che i suddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno durata massima fino al 31 dicembre 2017 e saranno comunque legati al permanere delle condizioni, anche di carattere finanziario, che ne hanno giustificato l'inserimento all'interno della struttura comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 3-ter, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla selezione potrà, a tal fine, essere stipulato previa valutazione dei titoli ed apprezzamento di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati

all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche;

Visto l'avviso pubblico finalizzato al conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 3 bis e ss. dell'art.50 bis del d.lgs. 189/2016 – prot. n. 3185 del 19/06/2017;

Visto il verbale della commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 del predetto avviso e la relativa graduatoria prot. n. 3337 del 02.08.2017 con il quale è stata stilata la seguente graduatoria di merito:

N	Nome	Cognome	Punteggio totale
1	Pantanella	Luca	28,41
2	Paoni	Giuseppina	26,08
3	Di Giuseppe	Marcello	24,00
4	Donati	Sara	23,37
5	D'Agostino	Giuseppe Alessandro	22,50
6	Sellecchia	Cristina	22,02
7	Gaudieri	Marta	21,87
8	Scarsella	Luigina	21,85
9	Rotellini	Pierfrancesco	21,78
10	Stefanelli	Alfonso	21,74
11	Masci	Chiara	21,58
12	De Lauretis	Orlando	21,57
13	Rosati	Beatrice	21,23
14	Di Bastiano	Ida	20,84
15	Trippetta	Edoardo	20,50
16	Antonelli	Elisa	20,40
17	Massidda	Federica	20,30
18	Dell'Aguzzo	Mirko	20,20
19	Troia	Alessandra	20,20
20	Rossi	Martina	20,19
21	Biase	Federica	20,18
22	De Marinis	Francesco	16,69
23	Sica	Luigi	15,08
24	Strafella	Francesca Carmen	NON AMMESSO

Ritenuto:

- di dover approvare la graduatoria di merito;
- di dover approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 3 bis e ss. dell'art.50 bis del d.lgs. 189/2016;
- di poter procedere alla sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 3 bis e ss. dell'art.50 bis del d.lgs. 189/2016 ed al relativo impegno di spesa;
- opportuno stabilire quale data di assunzione in servizio il 01/09/2017;
- opportuno delegare il responsabile dell'Area Emergenza Terremoto per gli adempimenti successivi al presente atto;

Precisato che

- Il compenso annuo per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in **€ 23.725,00 al lordo di contributi previdenziali INPS inclusa la quota a carico del comune, INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito da parte della struttura commissariale preposta alla gestione del sisma.** Il compenso è ridotto in proporzione ai mesi di lavoro effettivamente prestati. Per le

prestazioni inferiori ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione.

- L'impegno di spesa fino al 31.12.2017 (data di cessazione dei contratti in argomento) ammonta ad € 7.908,33 per ciascun collaboratore, per una spesa totale da impegnare per i due collaboratori di € 15.816,66;

- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla presente determinazione, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuta la propria competenza in qualità di segretario comunale reggente.

DETERMINA

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale n. 1 della commissione esaminatrice riunitasi il giorno 02.08.2017 prot. 3337 del 02.08.2017 agli atti d'ufficio;
3. Di prendere atto delle risultanze del verbale della commissione esaminatrice formulando la seguente graduatoria:

N	Nome	Cognome	Punteggio totale
1	Pantanella	Luca	28,41
2	Paoni	Giuseppina	26,08
3	Di Giuseppe	Marcello	24,00
4	Donati	Sara	23,37
5	D'Agostino	Giuseppe Alessandro	22,50
6	Sellecchia	Cristina	22,02
7	Gaudieri	Marta	21,87
8	Scarsella	Luigina	21,85
9	Rotellini	Pierfrancesco	21,78
10	Stefanelli	Alfonso	21,74
11	Masci	Chiara	21,58
12	De Lauretis	Orlando	21,57
13	Rosati	Beatrice	21,23
14	Di Bastiano	Ida	20,84
15	Trippetta	Edoardo	20,50
16	Antonelli	Elisa	20,40
17	Massidda	Federica	20,30
18	Dell'Aguzzo	Mirko	20,20
19	Troia	Alessandra	20,20
20	Rossi	Martina	20,19
21	Biase	Federica	20,18
22	De Marinis	Francesco	16,69
23	Sica	Luigi	15,08
24	Strafella	Francesca Carmen	NON AMMESSO

4. Di dare atto che i candidati verranno invitati alla stipula del contratto in ordine di graduatoria con scorrimento in caso di rinuncia;
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Emergenza e Terremoto gli adempimenti successivi alla presente determinazione, ivi inclusa la convocazione dei candidati risultati idonei alle procedura selettiva e la sottoscrizione dei contratti di collaborazione;
6. Di dare atto che i contratti avranno decorrenza dal 1.9.2017 (ovvero diversa successiva data di sottoscrizione) e cesseranno il 31.12.2017;
7. Di dare atto che la prestazione è a totale carico del fondo speciale emergenza sisma e sarà anticipata dal Comune di Cagnano Amiterno;
8. Di dare atto che le somme da corrispondere per la prestazione in argomento sono previste ai capitoli
 - Missione 11 programma 02 cap. n. 1609 codice 1.03.02.12.003 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 per ciò che concerne il compenso del collaboratore
 - Missione 11 programma 02 cap. 1605/1 codice 1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 per ciò che concerne l'IRAP;
 - Missione 11 programma 02 cap. 1604/1 codice 1.01.02.01.001 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 per ciò che concerne gli oneri riflessi;che si impegnano con il presente atto per € 15.730,00;
9. Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la registrazione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli;
10. Di approvare l'allegato schema contrattuale.



Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Gaetano Pietropaolo

VISTO CONTABILE

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Cagnano Amiterno, 23/8/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Emiliano Di Rocco



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016.

Premesso che con il presente atto, in esecuzione della determina del Responsabile dell'Ufficio Segretaria n. **193 del 23/08/2017**, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile.

Il giorno del mese di dell'anno **2017** presso gli Uffici del Comune di Cagnano Amiterno.

TRA

Il Comune di Cagnano Amiterno (AQ) rappresentato nella persona del Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Emergenza Terremoto, giusta delibera di G.C. n. 30 del 24/8/2015 domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. n. 80003670660) – Ufficio per la Ricostruzione

E

Il Collaboratore Ing., nato a il residente a) in via n..... , CF.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

1. Creazione e gestione di banche dati pratiche indennizzi sisma e ausili alla popolazione (CAS, etc);
2. Redazione ordinanze, decreti inerenti il sisma;
3. Gestione pratiche Contributo Autonomia Sistemazione e gestione degli affitti di abitazioni private;
4. Creazione e aggiornamento dati;
5. Gestione pratiche indennizzi attività produttive;
6. Gestione pratiche traslochi;
7. Gestione pratiche contratti di locazione di alloggi ad uso abitativo temporaneo;
8. Istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo la normativa emergenziale;
9. Ausilio all'Università per la formazione dei Piani di ricostruzione e per l'individuazione degli ambiti;
10. Istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
11. Effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
12. Cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare: istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione; istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
13. Assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
14. Interfaccia con gli uffici delle altre p.a;
15. Redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
16. Espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive del Responsabile dell'Area Emergenza e Terremoto

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Al Collaboratore potrà essere chiesto sia di partecipare ad incontri e riunioni di lavoro che di effettuare sopralluoghi o rilievi stabiliti ed individuati di volta in volta dal Responsabile del Servizio presso cui il Collaboratore presta la propria attività.

Per l'espletamento dell'incarico il Collaboratore potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Committente, presso le proprie sedi o dove quest'ultimo riterrà opportuno.

Il Collaboratore, pur nell'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell'incarico conferito, è chiamato a coordinarsi con l'organizzazione interna del Servizio interessato, presso la cui sede può essere chiamato prioritariamente ad operare garantendo, attraverso l'espletamento delle attività progettuali, l'innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia della Struttura stessa.

Detta prestazione è oggetto di rilevazioni da parte del Responsabile del Servizio presso cui il Collaboratore presta la propria attività, da effettuarsi sulla base di relazioni periodiche redatte allo scopo di comunicare l'operato svolto ed il progressivo grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal competente Direttore, consentiranno di autorizzare l'erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto al punto 5) del presente contratto.

2. Tutte le pratiche istruite dal collaboratore dovranno essere firmate in qualità di Responsabile dell'Istruttoria.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi, la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune; al riguardo si ritiene incompatibile qualunque attività professionale svolta privatamente in ordine ad immobili, beni e attività ricadenti sul territorio comunale;
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
6. Il Comune di Cagnano Amiterno effettuerà la verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico alla base della selezione con la quale si è arrivati alla stipula del presente contratto. In caso di accertata falsa dichiarazione, fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il presente contratto si intende risolto di diritto¹.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

¹ Art. 75 del DPR 445/2000: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal **01.09.2017** al **31.12.2017**.
2. Il Responsabile dell'Area Emergenza Terremoto redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare l'operato del collaboratore sulla base del rapporto mensile e/o le attività richieste e in caso di giudizio negativo l'incarico sarà definitivamente interrotto dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5

Corrispettivo

1. Il compenso annuo per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in € 23.725,00 al lordo di contributi previdenziali INPS inclusa la quota a carico del comune, INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito da parte della struttura commissariale preposta alla gestione del sisma. **Il compenso è ridotto in proporzione ai mesi di lavoro effettivamente prestati. Per le prestazioni inferiori ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione.**
2. E' fatto obbligo di presentare alla scadenza di ogni mensilità una relazione sull'attività svolta.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del Responsabile dell'Area Emergenza Terremoto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART. 6

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;

- Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
 - Il Decreto Ministeriale n° 247/2007 ha esteso, a partire dal 7 novembre 2007, il diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps;
 - Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
 3. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 7

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 10 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.1, 2 e 3,;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 8

Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del d.lgs 165/2001;

ART. 9

Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Si autorizza

il Comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore Ing.

Il Sindaco
Responsabile dell'Area Emergenza Terremoto
Ing. Iside Di Martino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 904 DEL Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune il giorno 23/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni.



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
DOTT. GAETANO PIETROPAOLO